

**ALLEGATO A alla Dgr n. 1461 del 29 ottobre 2015**

PRESCRIZIONI ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA BIOGAS, COMPRESSE OPERE E INFRASTRUTTURE AL MEDESIMO CONNESSE, PROVENIENTE DALLA COFERMENTAZIONE ANAEROBICA DI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE BIOLOGICA PROVENIENTI DA ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO (EFFLUENTI ZOOTECCNICI), DI PRODOTTI DI ORIGINE BIOLOGICA (COLTIVAZIONI AGRICOLE DEDICATE), SOTTOPRODOTTI DELLA TRASFORMAZIONE DELLE OLIVE (SANSÀ DI OLIVE) E SOTTOPRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DEI CEREALI (FARINETTA DI MAIS E CRUSCA), PRESENTATO DALLA "SOCIETÀ GENAGRICOLA – GENERALI AGRICOLTURA SPA" REALIZZATO NEL COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO (VE):

1. Rispettare le prescrizioni contenute nel parere idraulico del Consorzio di bonifica Veneto Orientale (prot. n. 5340/0.2 del 12/07/2011), ossia:
 - a. verificare e conservare attraverso adeguati interventi manutentivi la funzionalità idraulica della linea di scolo dal punto di scarico delle acque meteoriche provenienti dall'area dell'impianto fino al canale consorziale "Ex Grande";
 - b. le vasche di stoccaggio e di carico dovranno essere realizzate in modo tale che non si verifichino perdite per dilavamento;
 - c. rispettare gli "Indirizzi operativi da rispettare nell'esecuzione degli interventi urbanistici", modello approvato nell'ambito del Sistema di Qualità – all. P06.03.R00.
2. Rispettare le prescrizioni all'esercizio della linea elettrica di progetto contenute nel parere della Provincia di Venezia, trasmesso con nota protocollo n. 324368 del 07/07/2011, ossia:
 - a. rispettare una D.P.A., con arrotondamento per eccesso, pari a 7 m, calcolata per la cabina utente/trasformazione;
 - b. rispettare una D.P.A., con arrotondamento per eccesso, pari a 2 m, calcolata per la cabina di consegna/Enel;
 - c. installare presso le due cabine apposita segnaletica con le D.P.A. prescritte.
3. Rispettare le prescrizioni alla costruzione e all'esercizio della linea elettrica di progetto contenute nel nulla osta del Ministero dello Sviluppo Economico – Comunicazioni (prot. ITV/III/4694/14393/SCG del 07/07/2011), trasmesso alla Regione del Veneto con nota protocollo n. 324994 del 07/07/2011, ossia:
 - a. garantire che eventuali incroci e/o parallelismi con cavi di telecomunicazione rilevati durante l'esecuzione di lavori siano eseguiti secondo i progetti tipo già approvati dal Ministero delle Comunicazioni, nel rispetto delle norme CEI 11-17;
 - b. garantire che eventuali effetti elettromagnetici non provochino danni o disturbi alle linee di telecomunicazione a cose e/o persone (norme CEI 103/6, direttive e raccomandazioni del C.C.I.T.T.);
 - c. garantire che i dispersori a terra degli eventuali sostegni e cabine siano alle distanze di sicurezza, previsti dalle norme vigenti, dai cavi sotterranei di linee di telecomunicazione (circolare Min. P.T. prot. n. LCI/67842/Fa del 25.5.1972);
 - d. gli impianti a terra delle linee di telecomunicazione devono essere indipendenti da quelli dell'Ente Elettrico (circolare Min. P.T. n. DCST/3/2/7900/42285/29440 del 18.2.1982, punto 4.3.b);
 - e. gli impianti di telecomunicazione allacciati alla rete pubblica, eventualmente installati nelle cabine A.T., devono rispondere alle prescrizioni di cui alla circolare del Ministero PT prot. n. LCI/U2/2/71571/SI del 13.3.1973;
 - f. tutte le opere siano realizzate in conformità alla relativa documentazione progettuale fornita;
 - g. la dichiarazione sostitutiva del collaudo, prevista dalla Legge Regionale 06/09/1991 n. 21 (art. 14 c. 4) o il collaudo stesso siano eseguiti dopo un congruo periodo di esercizio, e comunque non prima di un anno e non oltre tre anni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto stesso. Entro tre anni da quest'ultima data, il Ministero si riserva di segnalare eventuali anomalie che fossero riscontrate sugli impianti TLC interessati dagli elettrodotti in oggetto;
 - h. l'esercizio delle linee A.T./M.T. inferiori a 100 kV dovrà avvenire con i neutri primari dei trasformatori isolati e/o compensati da terra.

4. Rispettare le prescrizioni contenute nel preventivo di connessione rilasciato dalla società “Enel Distribuzione SpA – Direzione Distribuzione Territoriale Rete Triveneto”, codice di rintracciabilità T0202606.
5. Esercire l’impianto di produzione di biogas e energia conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall’articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
6. Esercire le opere e infrastrutture connesse all’impianto (elettrorodotto) conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall’articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
7. Esercire la rete di teleriscaldamento conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di conferenza di servizi, ossia:
 - a. della termostatazione fermentatori anaerobici (1.340 MWh/anno);
 - b. delle strutture agricolo-produttive (ricevero animali-stalle) - 220 MWh/anno.In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall’articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
8. Rispettare le modalità di esercizio delle opere, attrezzature e impianti di progetto secondo la documentazione progettuale presentata e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario e comunque qualora l’Azienda agricola decida di utilizzare biomassa classificata come rifiuto si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall’articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
9. È fatto divieto d’utilizzo nel ciclo produttivo di acqua di processo se non appositamente concessionata dalle Autorità pubbliche e/o concessionari competenti.
10. Fatta salva l’esclusione dell’applicazione del Regolamento (CE) 1069/2009 del Parlamento e del Consiglio dell’Unione europea del 21 ottobre 2009, ai sensi dell’allegato A alla D.G.R. n. 1530 del 28/08/2013 (Linee guida per l’applicazione del Regolamento (CE)1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002) “sono esclusi dal riconoscimento e dalla registrazione i seguenti impianti [...]: d. impianti di biogas e compostaggio, annessi all’azienda agricola, qualora introducano stallatico, comprendente anche gli effluenti di allevamento così come definiti dal DM 7 aprile 2006, prodotti dalla stessa azienda (stesso codice aziendale) e/o consorzi interaziendali che introducano stallatico, come unico ed esclusivo sottoprodotto di origine animale in conformità al DM 7 aprile 2006, secondo modalità stabilite dalle Regioni e Province autonome.
11. Rispettare il punto “4. Gestione della pollina” della nota del Ministero della Salute – DGSAF del 22 agosto 2013, protocollo 16230.
12. Con riferimento al precedente punto e fatto salvo il rispetto del mantenimento della connessione degli impianti di produzione di energia all’attività agricola, ai sensi e per gli effetti degli artt. 44 e segg. della L.R. n. 11/2004, è ammesso l’approvvigionamento e l’utilizzo delle seguenti biomasse classificate come sottoprodotto ai sensi dell’184 bis e materie fecali ai sensi della lettera f), comma 1 dell’articolo 185 del D. Lgs n. 152/2006 e s.m. e i.:
 - a. effluente zootecnico avicolo, pollina (accordo registrato all’Agenzia delle Entrate di Venezia –Ufficio Territoriale di Portogruaro – l’11 novembre 2014, al n. 1879 serie 3 e successiva appendice registrata all’Agenzia delle Entrate di Venezia –Ufficio Territoriale di Portogruaro – il 27 aprile 2015, al n. 697 serie 3);
 - b. crusca di frumento (accordo registrato all’Agenzia delle Entrate di Venezia –Ufficio Territoriale di Portogruaro – l’11 novembre 2014, al n. 1883 serie 3);
 - c. farinetta di granoturco (accordo registrato all’Agenzia delle Entrate di Venezia –Ufficio Territoriale di Portogruaro – l’11 novembre 2014, al n. 1880 serie 3);
 - d. polpa di sansa denocciolata d’oliva (accordo registrato all’Agenzia delle Entrate di Venezia – Ufficio Territoriale di Portogruaro – l’11 novembre 2014, al n. 1881 serie 3);

13. L'approvvigionamento dei sottoprodotti di cui al precedente punto viene limitato secondo i seguenti quantitativi massimi annui:
 - a. effluente zootecnico avicolo, pollina: 3.400 t/anno (accordo registrato all'Agenzia delle Entrate di Venezia – Ufficio Territoriale di Portogruaro – l'11 novembre 2014, al n. 1879 serie 3 e successiva appendice registrata all'Agenzia delle Entrate di Venezia – Ufficio Territoriale di Portogruaro – il 27 aprile 2015, al n. 697 serie 3));
 - b. crusca di frumento: 275 t/anno (accordo registrato all'Agenzia delle Entrate di Venezia – Ufficio Territoriale di Portogruaro – l'11 novembre 2014, al n. 1883 serie 3);
 - c. farinetta di granoturco: 275 t/anno (accordo registrato all'Agenzia delle Entrate di Venezia – Ufficio Territoriale di Portogruaro – l'11 novembre 2014, al n. 1880 serie 3);
 - d. polpa di sansa denocciolata d'oliva: 523 t/anno (accordo registrato all'Agenzia delle Entrate di Venezia – Ufficio Territoriale di Portogruaro – l'11 novembre 2014, al n. 1881 serie 3);
14. In riferimento ai contratti di cui ai precedenti punti, comunicare alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente), al Comune di San Michele al Tagliamento, ad ARPAV (Dipartimento di Venezia) e all'Azienda ULSS n. 10 – Veneto Orientale (Dipartimento di Prevenzione), le eventuali modifiche e proroghe intervenute durante il periodo in esercizio dell'impianto di produzione di biogas e energia.
15. Provvedere alla manutenzione periodica della vasca di prima pioggia e dei relativi dispositivi accessori ed inserire tale attività nel piano di manutenzione ed esercizio dell'impianto.
16. Realizzare interventi impiantistici e definire idonee procedure gestionali ed operative per garantire il completo asciugamento dell'invaso di contenimento delle acque di seconda pioggia al termine degli eventi meteorologici, al fine di evitare il ristagno di acqua nello stesso e garantire una sufficiente capacità di laminazione delle acque piovane.
17. Provvedere alla manutenzione periodica dell'invaso di contenimento delle acque di seconda pioggia, per evitare la crescita di piante nello stesso e la proliferazione di insetti molesti ed animali nocivi e per garantire la salubrità dei luoghi.
18. Impegnarsi a esporre, per l'intera durata dei lavori di costruzione dell'impianto, nel cantiere un cartello con l'indicazione dell'opera in corso, gli estremi dell'autorizzazione unica, i nominativi del titolare, del progettista e del direttore dei lavori, del calculatore delle opere in c.a., dell'impresa costruttrice e della durata dei lavori.
19. Rispettare i termini di inizio e fine lavori, con riferimento all'efficacia dell'autorizzazione unica, secondo l'art. 15 del D.P.R. n. 380/2001. E' fatto obbligo dare comunicazione di inizio e fine lavori alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente) e al Comune di San Michele al Tagliamento (VE).
20. Con riferimento agli interventi di costruzione delle opere e infrastrutture di progetto, rispettare gli obblighi e adempimenti in materia di edilizia, ai sensi del D.P.R. n. 380/2001.
21. Conservare l'atto amministrativo di autorizzazione unica assieme alla copia dei disegni approvati e debitamente vistati, in cantiere o nelle immediate vicinanze a disposizione del personale addetto al controllo della costruzione e dell'esercizio dell'impianto.
22. Inoltre, alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente), al Comune di San Michele al Tagliamento e all'ARPAV (Dipartimento Provinciale di Venezia), la dichiarazione sostitutiva di collaudo, ovvero il collaudo stesso dell'impianto e delle infrastrutture accessorie avendo fatto trascorrere un congruo periodo di esercizio all'impianto, e comunque non prima di un anno e non oltre tre anni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto stesso.
23. Ai fini del rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 - Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE, mantenere un valore dell'EROEI (Energy Return On Energy Investment ossia "ritorno energetico sull'investimento energetico", calcolato secondo il metodo proposto nell'aiuto di Stato n. 727/2007 - decisione C(2009) n. 1037 del 24/02/2009), a impianto in esercizio, superiore al valore unitario. In particolare si raccomanda l'utilizzazione dell'ulteriore disponibilità di energia termica (producibilità termica residua 8.658 MWh/anno) a favore di altre utenze private ovvero pubbliche, fatto salvo l'autoconsumo aziendale.
24. Effettuare, in fase di esercizio dell'impianto, di un monitoraggio sulle emissioni acustiche dell'impianto, allo scopo di verificare il rispetto dei limiti di rumore, compresi quelli di immissione differenziale, in particolare per il periodo notturno, previsti dal D.C.P.M. del 14 novembre 1997 e dalla legge n. 447/95 (o

previsti dal Piano di Zonizzazione Comunale). Adottare, nel caso di superamento di detti limiti, gli accorgimenti tecnici necessari.

25. Predisporre adeguate indicazioni di pericolo e di divieto sulle tubazioni e sugli strumenti dove è stazionato e/o fluisce il biogas.
26. Mantenere il contenuto di solfuro d'idrogeno del biogas sotto il limite del 0,1 % v/v, come prescritto al punto 2., sezione 6, dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.
27. Rispettare le caratteristiche e condizioni di utilizzo del biogas di cui al punto 3., sezione 6, dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.
28. Rispettare, per l'impianto di illuminazione esterno, la nuova L.R. n. 17 del 7 agosto 2009 – Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici.
29. Trasmettere annualmente alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente) e all'ARPAV (Dipartimento Provinciale di Venezia) le misurazioni relative alle emissioni in atmosfera del gruppo di cogenerazione dell'impianto a biogas, con riferimento ai parametri previsti dalla tabella a), paragrafo 1.3, parte III dell'allegato I alla parte Quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e ss. mm. e ii., ossia:

Parametro	Limite
COT	150 mg/Nm ³
CO	800 mg/Nm ³
NO _x (espressi come NO ₂)	500 mg/Nm ³
Composti inorganici del cloro sottoforma di gas o vapori (come HCl)	10 mg/Nm ³

30. Con riferimento alla prescrizione di cui al precedente punto, comunicare, almeno dieci (10) giorni prima del prelievo dei fumi al camino di espulsione dei medesimi, la data dell'evento ad ARPAV (Dipartimento Provinciale di Venezia).
31. Garantire che l'accesso degli operatori addetti al controllo delle emissioni in atmosfera al camino di espulsione dei fumi del/dei cogeneratore/i sia conforme alle norme di sicurezza UNI EN e alle varie metodiche di campionamento ed analisi di flussi gassosi convogliati (UNI EN).
32. Creare un piano di manutenzione ed esercizio dell'impianto, con particolare riferimento ai dispositivi di sicurezza in dotazione del medesimo, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, dandone adeguata formazione al personale addetto.
33. Predisporre un Piano di Formazione ed Aggiornamento del personale addetto all'impianto di produzione di energia e alle opere e infrastrutture al medesimo connesse, con particolare riferimento alla definizione dei criteri minimi di formazione e addestramento del personale autorizzato ad operare nell'area interessata.
34. Rispettare le disposizioni amministrative regionali in materia di utilizzo agronomico della biomassa in uscita dai fermentatori (effluenti zootecnici misti a biomassa vegetale dedicata - PAE), con riferimento ai calcoli degli apporti di azoto all'ettaro previsti nell'allegato A alla D.G.R. n. 2495/2006 e n. 2439/2007 e succ. modif. e integraz.
35. Limitatamente agli impianti alimentati anche da sottoprodotti di origine vegetale derivanti dalla prima lavorazione dei prodotti agricoli, così definiti dall'articolo 184 bis del D. Lgs. n. 152/2006, nell'utilizzazione agronomica del digestato adottare il sistema di calcolo dell'apporto di azoto all'ettaro previsto nell'allegato A alla D.G.R. n. 2495/2006 e n. 2439/2007 e successive modifiche e integrazioni, ivi compresa l'analisi con cadenza trimestrale del medesimo digestato; adeguare il piano di utilizzo agronomico del digestato sulla base dei risultati analitici ottenuti e nei limiti massimi di azoto/anno distribuibile per ettaro di superficie coltivata fissati dalla tabella 1 dell'allegato A alla D.G.R. 1150/2011 (tab. MAS).
36. Adottare il "Registro di conferimento e rilascio" della biomassa, secondo lo schema approvato dalla Regione del Veneto con D.G.R. n. 2439/2007, allegato C1.
37. Con riferimento agli adempimenti connessi al trasporto delle biomasse in entrata e uscita dall'impianto di produzione di energia, è fatto obbligo dotare i mezzi di trasporto con idonei documenti di viaggio (documento di trasporto ovvero "documento di rilascio"), di cui alla DGR n. 2495/2006 (articolo 19), della DGR n. 2439/2007 (precisazioni articolo 20 e allegato C2) e di quanto disposto dal decreto n. 33 del 13 febbraio 2008 (allegato A e B).

38. Trasmettere alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente) l'Atto di Impegno debitamente sottoscritto dal legale rappresentante della ditta.
39. Trasmettere annualmente alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente e alla Sezione Energia) e all'ARPAV (Dipartimento Provinciale di Venezia) i dati sull'energia prodotta e utilizzata.
40. Contestualmente trasmettere alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente) copia del Certificato Prevenzione Incendi rilasciata dal Comando dei Vigili del Fuoco di Venezia ovvero Segnalazione Certificata di Inizio Attività presentata al medesimo Comando.
41. Comunicare annualmente alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente) e ad AVEPA (Sportello unico agricolo di Venezia) i dati relativi alla connessione dell'impianto all'attività agricola esistente.
42. Contestualmente ai dati di connessione dell'impianto all'attività agricola trasmettere alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente) e ad AVEPA (Sportello unico agricolo di Venezia), la visura camerale aggiornata.
43. Trasmettere alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente) al più tardi entro 150 giorni la comunicazione di avvenuta autorizzazione alla costruzione e esercizio dell'impianto, della copia della qualifica IAFR, rilasciata dal Gestore dei Servizi Elettrici (GSE).
44. Comunicare, non oltre i sei mesi antecedenti la ferma tecnica dell'impianto e delle opere e infrastrutture al medesimo connesse, alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente e alla Sezione Energia) e al Comune di San Michele al Tagliamento la data di dismissione dell'impianto.
45. Mettere in pristino lo stato dell'area interessata con spese a totale carico del soggetto esercente, al momento della dismissione dell'impianto, fatto salvo quanto previsto dal Titolo III del Testo Unico sulle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici 11 dicembre 1933, n. 1775. In particolare per le sole opere e infrastrutture elettriche, limitatamente a quelle inserite nella rete di distribuzione nazionale dell'energia elettrica per l'espletamento del servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica, non viene previsto l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.
46. In relazione al precedente punto, rispettare la polizza cauzionale n. 209/2011 del 07/10/2011 e relativa integrazione del 14/11/2011 garantita dalla società "Banca Generali S.p.A.", ai fini di cautelare l'amministrazione regionale dall'eventuale mancata rimessa in pristino dei luoghi, decorsa la vita utile dell'impianto.

Di prescrivere, altresì, alla "Società Genagricola – Generali Agricoltura S.p.A." il rispetto delle prescrizioni contenute nel parere di conformità rilasciato dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia (rif. pratica P/49637, protocollo n. 15036 del 06/06/2011).